

Verbale di Accordo per la concessione di trattamenti in deroga  
ai sensi della DGR n.692/2009

Il giorno 12 giugno 2009 presso la Regione Emilia-Romagna – Assessorato Attività produttive, alla presenza dell'Assessore con delega agli interventi per crisi e ristrutturazione e dei dirigenti dei servizi regionali competenti dello stesso Assessorato e dell'Assessorato al Lavoro e Formazione, si è tenuto un incontro con i rappresentanti regionali delle parti sotto elencate:

- Lega Cooperative, AGCI, Confcooperative, ANCSST
- Segreterie confederali CGIL, CISL, UIL
- FILT CGIL, FIT CISL, FISASCAT CISL, UIL TRASPORTI

La Regione e le Parti sopra elencate visto l'accordo sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali l'8 maggio 2009 e la sopra richiamata DGR n.692/2009 in attuazione dell'Accordo governativo sottoscritto fra Regione Emilia-Romagna e Ministero del Lavoro del 16 aprile 2009 hanno proceduto a quanto segue.

1. hanno individuato ed esaminato le richieste di intervento concernenti l'utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione in deroga per iduzioni di attività già in essere al momento della pubblicazione della sopra citata DGR n.692/09 presentate dalle sopra citate Associazioni con mandato di rappresentanza delle imprese interessate di cui all'elenco contenuto nell'allegato A;
2. hanno verificato che tali richieste si riferiscono a situazioni nelle quali si è determinata una temporanea caduta di committenza con comprovata necessità di riduzione dei programmi di attività già rilevate con apposite consultazioni sindacali in riferimento alla decorrenza come indicato nello stesso allegato A;

Sulle base delle suddette verifiche hanno convenuto sulla presenza dei requisiti per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria in deroga come indicati nell'allegato B della sopra citata DGR n.692/09, secondo la modalità di una riduzione di attività che esclude sospensioni continuative e totali e prevede altresì la determinazione della rotazione con specifiche intese fra le parti in sede aziendale. Condividendo altresì che tale modalità sia quella da attivare prioritariamente nelle situazioni nel quale si verificano temporanee cadute di ordinativi, committenza e mercato.

UIL *F. Mucchi*

FIT  
*A*

DR *DR*

*CP*

*1*












*RP*

I trattamenti di cassa integrazione ordinaria richiesti, quindi, potranno essere utilizzati nell'arco temporale massimo di sei mesi dalle date di decorrenza indicate nelle apposite domande e richiamate nell'allegato A, per la copertura di un massimo di 90 giornate lavorative e per un totale massimo di 720 ore, comunque, nei limiti del numero massimo di lavoratori indicati nello stesso allegato A.

A seguito del presente verbale di accordo le imprese di cui all'allegato A, pertanto, dovranno presentare le domande per l'accesso ai suddetti trattamenti in deroga secondo la modulistica e con le modalità stabilite dalla sopra citata DGR n.692/09.

Le domande specificheranno le riduzioni realizzatesi fino alla data del presente accordo con i nominativi dei lavoratori/trici coinvolti e dei relativi periodi di utilizzo anche in termini di ore; nonché le modalità per gli ulteriori periodi. Le ipotesi di riduzione previste dopo la data del presente accordo saranno oggetto di specifica verifica tra i firmatari del presente accordo.

La parti hanno convenuto altresì che relativamente all'erogazione dei trattamenti in deroga autorizzati si procederà privilegiando l'anticipazione da parte dell'impresa richiedente dei trattamenti ai lavoratori/trici, anche nei casi dove non fosse già avvenuto, a fronte dell'atto amministrativo di concessione; e che ai fini di tale concessione si verificherà l'applicazione nelle imprese richiedenti di quanto stabilito all'art.7 comma 4 del D.L.n.248/07 convertito con L. n.31/08

Regione Emilia-Romagna   
Lega Cooperative ER  CGIL ER   
AGCI ER  CISL ER   
Confcooperative ER  UIL ER   
ANCST ER   
FILT CGIL  FIT CISL  UIL Trasporti  FISASCAT CISL 